



Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 88a, «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».

² In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 88a, «trasporti speciali» è sostituito con «trasporti eccezionali».

³ In tutta l'ordinanza «cabina del conducente» è sostituito con «cabina di guida».

⁴ In tutta l'ordinanza «torpedone» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autobus».

Art. 3 cpv. 2 sottocategoria B1

² La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:

B1: tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 670 kg e quadricicli a motore;

Art. 4 cpv. 3 categoria speciale G e cpv. 5 lett. e

³ La licenza di condurre della categoria speciale:

G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e forestali eccezionali la cui velocità massima non supera 30 km/h, trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui

¹ RS 741.51

velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

⁵ Inoltre, nel traffico interno:

- e. la licenza di condurre della sottocategoria B1 nonché delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie speciali;

Art. 72 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva e n. 2 e lett. m

¹ Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

- c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi eccezionali:
 - 2 rimorchi agricoli e forestali la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con una velocità massima per costruzione di oltre 30 km/h e con tutte le ruote motrici,
- m. carri di lavoro con una velocità massima per costruzione di 6 km/h.

Art. 85 cpv. 2

² Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi eccezionali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma cantonale e nella parte inferiore il numero. Sulla targa posteriore di formato lungo degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo stemma cantonale.

II

¹ L'allegato 4 è modificato come segue:

Annesso, Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre, sottocategoria B1

Sottocategorie:

B1: tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 670 kg e quadricicli a motore;

² L'allegato 12 è modificato come segue:

Cifra V, sottocategoria B1

Sottocategoria B1: un quadriciclo a motore o un triciclo a motore con un peso a vuoto non superiore a 670 kg, che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h;

III

La presente ordinanza entra in vigore il

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr